

Parti

Ricorrente: L.R.

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con l'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e con l'articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE⁽¹⁾ una normativa nazionale in base alla quale una domanda di protezione internazionale può essere respinta in quanto domanda reiterata inammissibile qualora la prima infruttuosa procedura di asilo non sia stata condotta in uno Stato membro dell'UE, bensì in Norvegia.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 14 gennaio 2020 — Top System SA / État belge

(Causa C-13/20)

(2020/C 87/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Top System SA

Appellato: État belge

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso di consentire al legittimo acquirente di un programma per elaboratore di decompilarlo, in tutto o in parte, qualora tale decompilazione sia necessaria per consentirgli di correggere errori che incidono sul funzionamento di detto programma, anche quando la correzione consista nel disattivare una funzione che incide sul corretto funzionamento dell'applicazione di cui fa parte il programma stesso.
- 2) In caso di risposta affermativa, se egli debba soddisfare anche i requisiti di cui all'articolo 6 della direttiva o altri requisiti.

⁽¹⁾ GU 1991, L 122, pag. 42.

Ricorso proposto il 17 gennaio 2020 — Commissione europea / Regno di Svezia

(Causa C-22/20)

(2020/C 87/21)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, C. Hermes, E. Ljung Rasmussen e K. Simonsson)

Convenuto: Regno di Svezia